



COMUNE DI CALCINAIA  
- Provincia di Pisa -

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE  
IN MODALITA' TELEMATICA/MISTA

Approvato con deliberazione di G.C. n° 50 del 12/04/2022

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti minimi
- Art. 4 - Convocazione delle sedute
- Art. 5 - Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 6 - Rimborso indennità chilometrica

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della giunta comunale in modalità telematica e mista, da considerarsi ulteriore al consueto svolgimento delle riunioni in presenza presso il Palazzo comunale.

## **Art.2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta comunale che si svolgono con la seguente modalità:

- uno o più o tutti i componenti, collegati per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipano anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende, pertanto, l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche contemporaneamente audio e video.

## **Art. 3 Requisiti minimi**

1. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a) a garantire la segretezza della seduta;
- b) a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della giunta che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare l'esito della votazione;
- c) a consentire al Segretario comunale lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000;
- d) a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a garantire la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti;
- f) a garantire la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files.

3. Le riunioni della Giunta comunale si svolgono nel rispetto delle misure procedurali e di sicurezza richiamate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

## **Art. 4 Convocazione delle sedute**

1. La convocazione delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo e al Segretario comunale a mezzo posta elettronica o, in casi di urgenza, mediante sistemi di messaggistica e/o telefonicamente.

## **Art. 5 Modalità di svolgimento delle sedute**

1. Oltre allo svolgimento della giunta in presenza, il Sindaco, il Segretario comunale e gli Assessori possono partecipare alle sedute della giunta comunale collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Qualora le sedute di Giunta comunale si tengano facendo ricorso alla modalità telematica, le stesse si considerano svolte nella sede istituzionale del Comune.

3. E' ammessa anche la modalità mista, che vede la contemporanea partecipazione a distanza tramite collegamento telematico da remoto e in presenza presso il Palazzo comunale. Anche in questo caso la sede è quella istituzionale.
4. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica o mista restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie.
6. Per il computo del numero legale si sommano agli eventuali componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta sarà sospesa e la votazione sarà riaperta dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
9. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
  - a. la modalità di svolgimento della seduta;
  - b. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - c. i nominativi dei presenti distinguendo gli eventuali presenti in sede da coloro che partecipano tramite collegamento esterno;
  - d. l'esito delle votazioni.
10. I Responsabili dei Servizi, invitati dal Sindaco ed autorizzati dal Segretario Generale, possono essere chiamati a partecipare alla seduta – anche in modalità telematica – a supporto della Giunta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza.

#### **Art. 6 Rimborso indennità chilometrica**

1. Ai fini della corresponsione dell'eventuale rimborso per indennità chilometrica, sul verbale della seduta deve darsi atto della modalità di partecipazione di ciascun componente dell'organo collegiale in oggetto.
2. Le sedute di Giunta comunale svolte facendo ricorso alla modalità telematica non danno luogo al rimborso per indennità chilometrica, laddove spettante.
3. Le sedute di Giunta comunale svolte facendo ricorso alla modalità mista non danno diritto al rimborso chilometrico, se spettante, per i componenti dell'organo esecutivo che non partecipano in presenza.